



COMUNE DI ALA

Provincia di Trento

**REGOLAMENTO COMUNALE
IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 di data 7 marzo 2024
Entrato in vigore in data 22 marzo 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Maria Flavia Brunelli

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE

Giuliano Mattei

INDICE

Titolo I – Disposizioni generali

- Art.1 Finalità e principi generali
- Art.2 Definizioni

Titolo II – Attività rumorose a carattere permanente

- Art.3 Campo di applicazione
- Art.4 Limiti da rispettare

Titolo III – Attività rumorose a carattere temporaneo

- Art.5 Campo di applicazione
- Art.6 Attività libere
- Art.7 Cantieri edili e stradali
- Art.8 Manifestazioni svolte presso pubblici esercizi o circoli privati
- Art.9 Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico
- Art.10 Manifestazioni sportive ed eventi presso il kartodromo
- Art.11 Autorizzazione in deroga

Titolo IV – Altre attività rumorose

- Art.12 Esercizi pubblici e attività commerciali
- Art.13 Attrezzature da giardino e similari
- Art.14 Sistemi antifurto
- Art.15 Pubblicità fonica
- Art.16 Uso di petardi e materiale pirotecnico
- Art.17 Impianti di condizionamento
- Art.18 Autolavaggi
- Art.19 Rumori molesti all'aperto e nelle abitazioni
- Art.20 Altre attività rumorose

Titolo V – Controlli e sanzioni

- Art.21 Vigilanza
- Art.22 Sanzioni amministrative
- Art.23 Abrogazioni, validità o decadenza

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità e principi generali

1. Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico attribuite dall'art. 6 comma 1 lett. e) e h) e comma 2) della L. 26 ottobre 1995 nr. 447, e dall'art. 11 della D.P.G.P. 26 novembre 1998 nr. 38-110/Leg, e successive modifiche e contiene prescrizioni anche al fine della tutela della quiete pubblica e del riposo delle persone dall'inquinamento acustico.

2. Sono escluse dal presente regolamento:

- le attività temporanee a carattere agricolo forestale non industriale svolte nelle aree agricole, a bosco, a pascolo o nelle aree protette, di cui all'art. 11 del D.P.G.P. 26 novembre 1998 n. 38-110/Leg;
- le attività connesse allo svolgimento ed erogazione di servizi pubblici come la raccolta dei rifiuti solidi urbani, la pulizia delle strade, lo sgombero della neve, il taglio di alberature stradali, il servizio di potatura del verde pubblico ecc.;
- il controllo del rumore prodotto all'interno degli ambienti di lavoro ed il rumore originato dalle attività domestiche, così come regolati da specifiche norme di settore o rientranti nel campo di applicazione del comma 1 dell'art.659 del Codice Penale.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

- a) Ambiente confinato: un ambiente chiuso o un locale delimitato da pareti o altri elementi in grado di limitare la diffusione verso l'esterno.
- b) Attività rumorosa: qualsiasi attività che produce rumore per l'ambiente esterno o abitativo, tale da turbare la quiete pubblica e privata ed il riposo delle persone, provocare fastidio o disturbo all'ambiente abitato o comunque tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti prossimi alla sorgente.
- c) Attività rumorosa a carattere temporaneo: qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in un periodo di tempo limitato e/o legata ad ubicazioni variabili (es. cantieri edili e stradali, manifestazioni musicali e di intrattenimento). Sono escluse le attività ripetitive o ricorrenti inserite nell'ambito di comportamenti connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali.
- d) Attività rumorosa a carattere permanente: qualsiasi attività rumorosa che non si esaurisce in periodi di tempo limitati, legata ad ubicazioni stabili e che si svolge con uso di impianti o attrezzature potenzialmente rumorosi. Sono ricomprese le attività ripetitive o ricorrenti inserite nell'ambito di comportamenti connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali.
- e) Cantieri edili e stradali: complesso di impianti e attrezzature utilizzato per la realizzazione e ristrutturazione di edifici, manufatti, strade e altre opere assimilabili.
- f) Recettori sensibili: sono recettori sensibili gli edifici o le aree adibite a funzioni particolarmente delicate dove la quiete degli utilizzatori rappresenta un requisito fondamentale per la loro fruibilità. Sono considerati recettori sensibili: gli ospedali, le case di cura, le residenze per anziani, gli edifici per l'istruzione, gli asili nido e per l'infanzia, i parchi pubblici.
- g) Classificazione o zonizzazione acustica: suddivisione del territorio comunale in aree omogenee dal punto di vista della classe acustica; ad ogni classe acustica (e

conseguentemente ad ogni area) sono associati specifici livelli acustici massimi consentiti. La documentazione del piano è liberamente consultabile sul sito istituzionale.

TITOLO II – ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE PERMANENTE

Art. 3 Campo di applicazione

1. Sono regolamentate in questo Titolo le attività rumorose a carattere permanente di seguito elencate, in modo non esaustivo:

- a) attività industriali, commerciali, artigianali e di servizio che comportano l'uso, nelle normali condizioni di esercizio e funzionamento, di strumenti, impianti, macchinari ed autoveicoli rumorosi (anche nelle condizioni di prova motore);
- b) attività di spedizione, depositi connessi all'attività di trasporto in conto terzi, magazzini e depositi per commercio all'ingrosso, attività di noleggio e deposito automezzi privati che presuppongono ordinariamente operazioni di carico/scarico merci e rifornimento con impiego di mezzi pesanti e/o autoveicoli in genere;
- c) attività di intrattenimento, spettacolo e ritrovo svolte permanentemente in luoghi specificamente destinati a tale funzione (discoteche, sale da ballo, night club, circoli privati, cinema, teatri, sale gioco, sale biliardo e similari);
- d) attività di gestione ed utilizzo di strutture ed impianti sportivi (campi da gioco coperti o scoperti, palestre, piscine e similari);
- e) servizi ed impianti fissi (quali ascensori, scarichi idraulici, servizi igienici, impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento) degli edifici adibiti a residenza, uffici, alberghi, attività scolastiche, attività ricreative, attività di culto, attività commerciali o di edifici adibiti ad usi assimilabili a quelli elencati.

2. Sono escluse le attività di tipo domestico e condominiale.

Art. 4 Limiti da rispettare

1. Le attività rumorose a carattere permanente devono rispettare i limiti assoluti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale e quanto stabilito dall'art.8 della L.447/1995 (*Legge quadro sull'inquinamento acustico*).

2. All'interno delle strutture aperte o chiuse nelle quali si svolgono le attività rumorose a carattere permanente, ovvero entro il loro confine di proprietà, non devono essere superati i livelli massimi di esposizione al rumore per i lavoratori stabiliti dal D.Lgs. 81/2008, quando applicabile.

TITOLO III – ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

Art. 5 Campo di applicazione

1. Sono regolamentate in questo Titolo le attività rumorose a carattere temporaneo di seguito elencate:

- a) i cantieri edili, stradali ed assimilabili;
- b) le manifestazioni o attività ricreative svolte presso pubblici esercizi o circoli privati, a supporto dell'attività principale, attraverso l'uso di sorgenti sonore amplificate e non, svolte

saltuariamente e in modo non permanente nello stesso sito e che si esauriscono in un tempo limitato;

- c) le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, quali concerti, spettacoli, feste popolari, sagre, manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, celebrazioni, manifestazioni turistiche e sportive e i luna park, svolte con l'impiego di sorgenti sonore amplificate e non, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito;
- d) gare motoristiche o similari;
- e) altre attività non continuative.

2. Le attività rumorose a carattere temporaneo di cui al precedente comma 1, possono essere svolte anche in deroga ai limiti di zonizzazione acustica dell'area interessata, nei modi e nelle forme disciplinate dal presente titolo.

3. L'autorizzazione in deroga è sempre revocabile per ragioni di igiene e sanità pubblica, ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Art. 6 Attività libere

1. Non sono soggette ad alcun tipo di comunicazione o autorizzazione le seguenti attività:

- a) le normali attività di cantiere svolte nei giorni feriali nella fascia oraria dalle ore 7.00 alle ore 20.00, con almeno un'ora di pausa tra le ore 12.00 e le ore 14.00. Non costituisce normale attività di cantiere l'utilizzo intenso o ripetuto per intere giornate di macchinari particolarmente rumorosi che a titolo di esempio possono essere: demolitori, compressori, martelloni, magli, perforatrici. In presenza di particolari recettori sensibili nel raggio di 200 m il comune si riserva la facoltà di impartire apposite prescrizioni o limitazioni;
- b) le manifestazioni/attività presso associazioni o circoli privati purché svolte in ambiente confinato nell'arco di una sola giornata e nella fascia oraria 9.00 - 22.00 purché la durata non ecceda complessivamente le 4 ore;
- c) le manifestazioni organizzate dal Comune anche in collaborazione con altri soggetti;
- d) le manifestazioni organizzate in occasione del carnevale nella fascia oraria 9.00-22.30.

Art. 7 Cantieri edili e stradali

1. Sono considerate attività libere le normali attività di cantiere svolte nei giorni feriali nella fascia oraria dalle ore 7.00 alle ore 20.00, con almeno un'ora di pausa tra le ore 12.00 e le ore 14.00. Non costituisce normale attività di cantiere l'utilizzo intenso o ripetuto per intere giornate di macchinari particolarmente rumorosi che a titolo di esempio possono essere: demolitori, compressori, martelloni, magli, perforatrici. In presenza di particolari recettori sensibili nel raggio di 200 m il comune si riserva la facoltà di impartire apposite prescrizioni o limitazioni.
2. I lavori svolti sulla viabilità per esigenze di sicurezza, ovvero per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, ecc.) possono essere svolti in deroga agli orari e ai limiti acustici previsti dal presente regolamento senza alcuna autorizzazione.
3. Sono soggetti ad autorizzazione in deroga i lavori che comportano attività rumorosa che preveda il superamento dei limiti di zona stabiliti dalla classificazione acustica comunale o che

si svolgano oltre l'orario 7.00-20.00 (o senza pausa intermedia) o nei giorni festivi. La domanda di autorizzazione in deroga deve essere presentata di norma 20 giorni prima dell'inizio dei lavori. Nella domanda devono essere indicati gli interventi che si intendono adottare per l'abbattimento delle emissioni rumorose.

4. In tutti i casi disciplinati dal presente articolo le macchine e gli impianti in uso nei cantieri devono essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione ed alle direttive U.E. Per tali macchinari dovranno in ogni caso essere preferite collocazioni che possano limitare la rumorosità verso altre attività o abitazioni e preferiti, ove tecnicamente compatibili, macchinari ed attrezzature di tipo silenziato.
5. Il responsabile del cantiere informa, anche tramite cartelli, la popolazione residente nelle vicinanze e gli amministratori di eventuali edifici sensibili presenti nel raggio di 200 m dal cantiere sul calendario delle lavorazioni più rumorose.
6. Nel caso di lavori edilizi svolti all'interno di stabili adibiti a civile abitazione, il programma dei lavori è portato a conoscenza dell'amministratore dello stabile o del condominio.
7. In ogni caso in presenza di particolari recettori sensibili nel raggio di 200 m il comune si riserva la facoltà di impartire apposite prescrizioni o limitazioni anche in funzione della tipologia di lavorazioni e della durata del cantiere.

Art.8

Manifestazioni svolte presso pubblici esercizi o circoli privati

1. Sono considerate attività libere le manifestazioni che si svolgono nel rispetto dei limiti ed orari stabiliti dal piano di zonizzazione acustica comunale.
2. Sono soggette ad autorizzazione in deroga le manifestazioni o le attività ricreative a carattere temporaneo presso pubblici esercizi o circoli privati svolte oltre le ore 22.00 o che comportino il superamento dei limiti di zonizzazione acustica comunale. L'autorizzazione deve essere richiesta al comune di norma 20 giorni prima dell'evento. E' facoltà dell'amministrazione individuare l'orario della deroga in funzione del periodo dell'anno (scolastico o non scolastico) e delle condizioni al contorno, in ogni caso non oltre le ore 23.30. Potranno essere prescritte ulteriori modalità di natura tecnica, organizzativa o procedurale per ridurre al minimo le emissioni sonore ed il disturbo.
3. Qualora l'amministrazione lo ritenga necessario in ragione della presenza di particolari condizioni al contorno, concomitanza di eventi o presenza di recettori sensibili potrà essere richiesta a corredo della domanda di autorizzazione in deroga documentazione di impatto acustico.
4. Le attività rumorose temporanee disciplinate dal presente articolo possono essere svolte con una frequenza massima di 20 (venti) manifestazioni all'anno per ogni singolo esercizio, indipendentemente dalle circostanze che tale evento sia svolto all'interno o all'esterno, fatto in ogni caso divieto della contemporaneità di manifestazioni che espongono la medesima popolazione ad elevati livelli di rumore.
5. Per le attività svolte all'aperto, per ridurre al minimo le emissioni sonore ed il disturbo, il volume non deve superare 75 dB(A) per le manifestazioni svolte all'interno dei centri abitati e 85 dB(A) per quelle svolte all'esterno dei centri abitati.
6. Ai titolari e gestori degli esercizi di vicinato e degli esercizi pubblici, ai responsabili e gestori di circoli privati, è fatto obbligo di vigilare affinché all'uscita dei locali i frequentatori evitino comportamenti dai quali possano derivare rumori e disturbi alle persone oltre le fasce orarie indicate ai precedenti commi.

7. Gli impianti di diffusione sonora impiegati devono comunque essere opportunamente collocati e schermati, in modo da contenere, per quanto possibile, l'esposizione al rumore negli ambienti abitativi limitrofi.
8. L'amministrazione comunale, a seguito di ripetute violazioni, accertate anche con provvedimento non definitivo, ai sensi dei commi precedenti, può ridurre l'orario di apertura dei singoli locali o attività.

Art. 9

Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico

1. Sono considerate attività libere le manifestazioni che si svolgono nel rispetto dei limiti ed orari stabiliti dal piano di zonizzazione acustica comunale.
2. Sono soggette ad autorizzazione in deroga le manifestazioni o le attività ricreative a carattere temporaneo in luogo pubblico o aperto al pubblico svolte oltre le ore 22.00 o che comportino il superamento dei limiti di zonizzazione acustica comunale. L'autorizzazione deve essere richiesta al comune su apposito modulo di norma 30 giorni prima dell'evento. E' facoltà dell'amministrazione individuare l'orario della deroga in funzione del periodo dell'anno (scolastico o non scolastico) e delle condizioni al contorno, in ogni caso non oltre le ore 01.00. Potranno essere prescritte ulteriori modalità di natura tecnica, organizzativa o procedurale per ridurre al minimo le emissioni sonore ed il disturbo.
3. Qualora l'amministrazione lo ritenga necessario in ragione della presenza di particolari condizioni al contorno, concomitanza di eventi o presenza di recettori sensibili potrà essere richiesta a corredo della domanda di autorizzazione in deroga documentazione di impatto acustico.
4. E' da evitare la concomitante presenza di più manifestazioni che esponcano la medesima popolazione ad elevati livelli di rumore.
5. Per ridurre al minimo le emissioni sonore ed il disturbo, il volume non deve superare 75 dB(A) per le manifestazioni svolte all'interno dei centri abitati e 85 dB(A) per quelle svolte all'esterno dei centri abitati.
6. Ai responsabili dell'evento nonché ai titolari di licenze per l'esercizio delle attività di pubblico spettacolo e di pubblico trattenimento è fatto obbligo di vigilare affinché i frequentatori evitino comportamenti dai quali possano derivare rumori e disturbi alle persone oltre le fasce orarie indicate ai precedenti commi.
7. Gli impianti di diffusione sonora impiegati devono comunque essere opportunamente collocati e schermati, in modo da contenere, per quanto possibile, l'esposizione al rumore negli ambienti abitativi limitrofi.

Art. 10

Manifestazioni sportive ed eventi presso il kartodromo

1. Lo svolgimento di gare motoristiche, gare di kart o altri eventi è specificatamente autorizzato nel rispetto della normativa di settore.
2. Sono soggette a semplice comunicazione da inoltrare a mezzo pec al Comune di Ala almeno 20 giorni prima dell'evento le manifestazioni o gare organizzate ai sensi del D.P.R. 3 aprile 2001, n.304 presso il kartodromo in loc. Chiesurone nelle fasce orarie comprese tra le ore 9.00 e le ore 18.30, che prevedono almeno un'ora di sospensione nel periodo compreso tra le ore 12.00 e le ore 15.30.

Il comune può comunicare all'interessato eventuali prescrizioni puntuali da osservare nell'esercizio dell'attività rumorosa o motivi ostativi al suo svolgimento anche in considerazione della concomitanza di eventi (in particolare presso il santuario di S. Valentino).

3. Sono soggette ad autorizzazione in deroga le manifestazioni o gare organizzate ai sensi del D.P.R. 3 aprile 2001, n.304 presso il kartodromo in loc. Chiesurone che, per particolari esigenze, si svolgono oltre le fasce orarie 9.00-18.30. Deve comunque essere sempre prevista di regola almeno un'ora di sospensione nel periodo compreso tra le ore 12.00 e le ore 15.30. La domanda di autorizzazione in deroga deve essere presentata di norma 20 giorni prima della data dell'evento. Non sono autorizzati eventi oltre le ore 22.00 se il giorno successivo è scolastico o oltre le ore 23.00 se il giorno successivo è festivo o in periodo non scolastico.
4. Devono in ogni caso essere sempre rispettati i valori di immissione previsti dal D.P.R. 3 aprile 2001, n.304 ed i limiti di classificazione acustica comunale.
5. E' obbligo del gestore dell'impianto controllare che i veicoli ammessi nel circuito rispettino i valori previsti per l'omologazione o uso del veicolo in pista.
6. Ai responsabili dell'evento nonché al gestore è fatto obbligo di vigilare affinché i frequentatori evitino comportamenti dai quali possano derivare rumori e disturbi alle persone.
7. Gli eventuali impianti di diffusione sonora impiegati devono comunque essere opportunamente collocati e schermati, in modo da contenere, per quanto possibile, l'esposizione al rumore negli ambienti abitativi limitrofi.
8. Qualora l'amministrazione lo ritenga necessario in ragione della presenza di particolari condizioni al contorno o concomitanza di eventi (anche presso il santuario S.Valentino) potrà essere richiesta a corredo della domanda di autorizzazione in deroga documentazione di impatto acustico.

Art. 11 Autorizzazione in deroga

1. La domanda di autorizzazione in deroga, nei casi previsti dal presente regolamento, va presentata utilizzando l'apposita modulistica del comune di Ala. La tabella sintetizza le diverse tipologie di attività per le quali è richiesta:

Tipologia di attività	Condizioni per la richiesta (min 1 presente)	Tempi di presentazione domanda	Limitazioni
Cantieri edili e stradali	<ul style="list-style-type: none"> - superamento limiti di zonizzazione acustica comunale; - oltre fasce orarie 7.00-20.00 (o senza pausa intermedia); - giorni festivi; 	20 giorni prima inizio lavori	

Manifestazioni svolte presso pubblici esercizi o circoli privati	- superamento limiti di zonizzazione acustica comunale; - oltre le ore 22.00;	20 giorni prima evento	- max 20 manifestazioni all'anno; - 75 dB(A) entro centro abitato; - 85 dB(A) fuori centro abitato; - max entro ore 23.30; - eventuali altre limitazioni tecnico/organizzative;
Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico	- superamento limiti di zonizzazione acustica comunale; - oltre le ore 22.00	30 giorni prima evento	- 75 dB(A) entro centro abitato; - 85 dB(A) fuori centro abitato; - max entro ore 01.00; - eventuali altre limitazioni tecnico/organizzative
Manifestazioni sportive ed eventi presso il kartodromo	- oltre fascia oraria 9.00-18.30;	20 giorni prima evento	- max entro ore 22.00 (giorno successivo scolastico); - max entro ore 23.00 (giorno successivo non scolastico);

- Il Comune istruisce la domanda di deroga e valuta le motivazioni per le quali viene richiesta, stabilisce il periodo e gli orari all'interno dei quali potrà essere svolta l'attività rumorosa, in relazione alla frequenza di altre manifestazioni o altre attività temporanee che interessano il medesimo sito o altri luoghi nelle vicinanze. Può stabilire inoltre i valori limite di emissione acustica oppure altre prescrizioni di natura tecnica, organizzativa e procedurale al fine di ridurre al minimo le emissioni sonore e il disturbo. In considerazione della popolazione esposta e della vicinanza a recettori sensibili, l'amministrazione può stabilire prescrizioni specifiche e cautele ritenute utili a limitare il disturbo o richiedere la presentazione della documentazione di impatto acustico sottoscritta da un tecnico competente in acustica, anche nei casi non espressamente previsti dal presente regolamento.
- L'autorizzazione in deroga può essere negata oppure revocata o integrata con ulteriori prescrizioni per ragioni di igiene e sanità pubblica, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

TITOLO IV – ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE

Art. 12

Esercizi pubblici e attività commerciali

- Fatta esclusione per le possibilità di deroga previste per le attività rumorose a carattere temporaneo di cui al precedente titolo, negli esercizi pubblici, nei circoli privati e negli esercizi commerciali le attività di intrattenimento complementari non devono determinare il superamento dei limiti di emissione e di immissione previsti nella classificazione acustica del territorio comunale.
- Gli apparecchi di diffusione sonora, amplificati e non, devono essere installati in ambiente chiuso e comunque acusticamente confinato, mettendo in atto misure per evitare che il

rumore si propaghi verso l'esterno, e devono in ogni caso essere rispettati i limiti di pressione sonora stabiliti dal D.P.C.M. 215/1999.

Art. 13 Attrezzature da giardino e similari

1. L'uso di macchinari utilizzati nel normale esercizio di lavori di giardinaggio (tosaerba, decespugliatori, motoseghe, tosaiepi, soffiatori, aspiratori, ecc.) in giardini privati è consentito:
 - dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 21.00;
 - nei giorni festivi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00.
2. Sono esclusi gli impianti di irrigazione.
3. Le attrezzature in uso devono essere conformi, sotto il profilo acustico, alle rispettive norme di omologazione e certificate secondo le direttive comunitarie e mantenute in modo da garantire il rispetto di tali direttive.
4. Non vi sono limitazioni all'uso di tali macchine nei luoghi isolati, in cui non può essere generato alcun disturbo al vicinato.

Art. 14 Sistemi antifurto

Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme non si applicano i limiti stabiliti dalla classificazione acustica comunale, ma la durata di tali emissioni non può superare complessivamente i 10 minuti.

Art. 15 Pubblicità fonica

1. All'interno dei centri abitati l'utilizzo di altoparlanti installati su veicoli per scopi pubblicitari è consentito solo in forma itinerante dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle 16.00 alle 20.00, fatte salve le necessarie autorizzazioni amministrative ai sensi della vigente normativa.
2. Sulle strade extraurbane la pubblicità fonica è regolamentata dal Codice della Strada.

Art. 16 Uso di petardi e materiale pirotecnico

1. Petardi e materiali pirotecnici sono usati con modalità tali da non compromettere l'incolumità delle persone.
2. E' vietato usare o lanciare petardi e materiali pirotecnici in presenza di persone e animali e nei parchi pubblici.

Art. 17 Impianti di condizionamento

1. L'installazione di apparecchiature e canali di presa o espulsione dell'aria che fanno parte di impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione, in parti esterne di edifici quali cortili interni, pareti ed infissi, coperture e terrazzi, è consentita unicamente per impianti che rispettino i valori limite di emissione ed immissione.

2. I dispositivi di condizionamento devono essere installati adottando gli opportuni accorgimenti tecnici necessari al rispetto delle norme, quali silenziatori, isolatori meccanici ed antivibranti degli appoggi e degli ancoraggi.

Art. 18 Autolavaggi

Lo svolgimento di attività, anche self service, di autolavaggio (compreso uso di aspiratori automatici, lavajet, ecc.), in aree adiacenti a zone residenziali o recettori sensibili è consentita nei giorni feriali dalle 07.30 alle ore 20.00, nei giorni festivi dalle ore 9.00 alle 20.00 e comunque nel rispetto limiti stabiliti dalla classificazione acustica comunale.

Art. 19 Rumori molesti all'aperto e nelle abitazioni

1. Per quanto riguarda i rumori molesti all'aperto e nelle abitazioni si applica quanto previsto dall'art.659 del Codice Penale:

- *“Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino ad euro 309,00.-.*
- *Si applica l'ammenda da euro 103,00.- a euro 516,00.- a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità.*
- *Nell'ipotesi prevista dal primo comma, la contravvenzione è punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto abbia ad oggetto spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici, ovvero sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.”*

2. L'uso di apparecchi radiotelevisivi o di apparecchi elettrodomestici in genere, nonché quello di strumenti musicali, non deve arrecare disturbo alla quiete dei vicini.

Art. 20 Altre attività rumorose

In generale, per quanto non previsto dal presente regolamento, lo svolgimento di attività rumorose o l'uso di macchinari o impianti rumorosi, purchè nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa, è consentito dalle ore 8.00 alle ore 21.00.

TITOLO V – CONTROLLI E SANZIONI

Art. 21 Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione delle norme del presente regolamento viene esercitata primariamente dal Corpo di Polizia Locale e qualora necessario, del supporto tecnico dell'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente nelle forme disciplinate dall'art. 60 della L.p. 11 settembre 1998, n. 10, ferma restando la competenza degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge 24.11.1981 n. 689.

2. Qualora richiesto per la tutela della salute pubblica e della quiete pubblica, ai sensi dell'articolo 9 della L. 447/95, il sindaco può adottare provvedimenti motivati contingibili e urgenti per interrompere o contenere le emissioni sonore delle attività rumorose.
3. L'amministrazione comunale può inoltre disporre:
 - a) limiti di orario per l'esercizio di attività rumorose di carattere straordinario ed eccezionale che si svolgano in aree aperte al pubblico, non considerate nel presente regolamento;
 - b) particolari prescrizioni finalizzate al ricorso di speciali forme di abbattimento o contenimento delle emissioni per l'esercizio di attività rumorose, anche temporaneamente autorizzate in deroga e comunque tutto quanto sia finalizzato alla tutela della salute pubblica.

Art. 22

Sanzioni amministrative

1. L'inosservanza delle prescrizioni del presente regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 10 della L. 447/95, irrogata nelle modalità previste dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
2. Chi viola le disposizioni del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 75,00.- ad euro 450,00.-, fatta salva la revoca dell'autorizzazione nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni in essa contenute.

Art. 23

Abrogazioni, validità o decadenza

1. Il regolamento entrerà in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione.
2. Sono abrogate tutte le norme esistenti in qualsiasi regolamento comunale in contrasto con il presente, nonché l'ordinanza di regolamentazione delle attività rumorose n. 12995 del 28 luglio 2008.
3. Qualora intervengano aggiornamenti e modifiche derivanti da leggi statali e/o provinciali, il presente regolamento si intende automaticamente modificato o aggiornato, fermo restando il contenuto informativo dello stesso.
3. Rimangono validi fino a loro scadenza, i provvedimenti per l'esercizio di attività rumorose rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.